

## ACCERTAMENTO

---

# **Accessi, ispezioni e verifiche fiscali della Guardia di Finanza - parte II°**

di Angelo Ginex

Come fatto presente in un precedente contributo, i **poteri di accesso, ispezione e verifica fiscale**, sono disciplinati, in materia di **imposte sui redditi** e di **imposta sul valore aggiunto**, dagli [articoli 33 D.P.R. 600/1973](#) e [52 D.P.R. 633/1972](#).

### **Sequestro di documenti e di scritture**

I verificatori fiscali possono:

1. **eseguire o fare eseguire copie o estratti di documenti e scritture contabili;**
2. **apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla**, insieme con la data ed il bollo d'ufficio;
3. **adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione e la sottrazione dei libri e dei registri.**

In caso di **impossibilità di riprodurne o farne constare il contenuto a verbale** ovvero in caso di **mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale**, i verificatori possono procedere al **sequestro di documenti e scritture contabili**.

**Il provvedimento di sequestro non è soggetto ad autorizzazione della magistratura**, avendo soltanto natura amministrativa, ed è **circoscritto** alle ipotesi delineate dalla norma, ovvero a **documenti e scritture contabili**, con esclusione di ogni interpretazione estensiva o analogica.

---

### **Scritture contabili detenute presso terzi**

Se il contribuente dichiara che **le scritture contabili si trovano presso altri soggetti**, lo stesso è **tenuto ad esibire un'attestazione** rilasciata dai soggetti stessi, recante la specificazione che le scritture sono in loro possesso.

In tal caso, i verificatori possono recarsi presso lo studio del professionista e, se quest'ultimo oppone il **segreto professionale**, è necessaria l'**autorizzazione del P.M.** per esaminare i documenti.

**Apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti**

Per quanto concerne l'**apertura di pieghi sigillati, borse e casseforti**, è necessaria l'**autorizzazione del P.M.** per procedere, durante l'accesso, a:

- **perquisizioni personali;**
- **apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili;**
- **esame di documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale.**

Queste attività non necessitano, invece, di alcuna autorizzazione in presenza di altra autorizzazione dell'Autorità giudiziaria per il compimento di una **perquisizione domiciliare**, essendo evidente che l'autorizzazione alla perquisizione domiciliare è **comprendiva di ogni attività strumentale** necessaria per l'acquisizione delle prove.

La necessità di tale autorizzazione può indurre a ritenere che essa sia necessaria quando occorre visionare **documenti informatici protetti da password**. Tuttavia, la Guardia di Finanza ha chiarito che la suddetta autorizzazione **non è necessaria per visionare email già aperte dal destinatario**, ma serve per visionare posta elettronica non letta o in relazione alla quale è eccepito il segreto professionale.

**Novità del D.L. 193/2016**

Ai sensi dell'**articolo 7-quater, comma 16, D.L. 193/2016**, sono **sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti** dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori **dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno**.

Tuttavia, la norma specifica che **ciò non opera per le richieste avvenute in occasione di accessi, ispezioni e verifiche**, intendendosi per tali (presumibilmente) quelle eseguite nei controlli sostanziali, e non nell'ambito delle c.d. indagini a tavolino, nonché in occasione di **procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**.

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI**[Scopri le sedi in programmazione >](#)